



Premessa

L'impresa cooperativa, correttamente gestita, rappresenta un agile strumento per la promozione di nuova occupazione nonché un incisivo modello di intervento nell'area sociale.

Sono sempre più numerose le persone che si rivolgono alle nostre strutture per ottenere chiarimenti in merito alla possibilità e alle modalità per procedere alla costituzione di nuove cooperative in vari settori di intervento.

Al fine di semplificare l'accesso a tali informazioni, Confcooperative e Legacoop hanno elaborato il presente manuale contenente alcune nozioni minime relative alla normativa di riferimento, alle diverse tipologie disponibili, alla struttura organizzativa interna e alle agevolazioni fiscali.

I nostri uffici restano a disposizione di coloro che vorranno ottenere ulteriori chiarimenti, essere accompagnati nell'avvio di una nuova impresa cooperativa o verificare la fattibilità di un'idea.

Alfredo Rovaglia
Confcooperative Unione Provinciale di Como


Giuseppe Calzati
Comitato Territoriale Comasco Legacoop





Sommario

<i>Presentazione</i>	2
La cooperazione comasca	3
I principi della cooperazione	4
Aspetti normativi	5
Tipologie	6
La piccola società cooperativa	7
La cooperazione sociale	7
I soci	8
Il capitale sociale	9
Gli organi sociali	10
La costituzione	11
I costi per la costituzione	12
La vigilanza	12
Agevolazioni	14
Le Associazioni di rappresentanza	17
Legacoop Como	18
Confcooperative	19
Una normativa in continua evoluzione	20
Leggi di riferimento	21
Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Cooperazione)	21
Legge 7 agosto 1997, n. 266 (Piccola società cooperativa)	28
Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Cooperativa sociale)	29
Legge Regione Lombardia 1 giugno 1993, n. 16 (Cooperazione sociale)	31





La cooperazione comasca

La cooperazione a Como ha origine nel secolo scorso in contemporanea con l'affermarsi della moderna industria.

Essa fu la risposta data dalle classi lavoratrici per limitare i costi sociali del processo di industrializzazione. Furono così promosse forme di tutela e di miglioramento delle proprie condizioni di vita assai precarie dapprima attraverso la costituzione di società di mutuo soccorso con lo scopo di garantire prestazioni previdenziali e sanitarie ai propri soci e poi con le prime esperienze di cooperazione rivolte essenzialmente alla commercializzazione dei generi alimentari e di prima necessità, ma anche nel campo delle abitazioni e in quello delle attività artigianali (cooperative di calzolai, tipografi, panificatori, facchini, ecc.)

Fu a Como che per la prima volta, nel 1864, si arrivò, per iniziativa di Francesco Viganò, alla costituzione della prima cooperativa italiana fondata sul più avanzato modello inglese: la Cooperativa degli operai di Como. La crescita dell'esperienza cooperativistica portò, nel 1886, alla costituzione a Milano della Federazione delle Cooperative Italiane, poi divenuta la Lega nazionale delle cooperative e Mutue, di ispirazione laica e socialista. Il movimento cooperativo cattolico costituì nel 1919 la Confederazione delle Cooperative Italiane. Per impulso di Francesco Viganò, figura pionieristica ed anima della cooperazione comasca ed italiana, si ebbe un forte impulso alla nascita di cooperative nel settore del credito (banche popolari). Un'altra figura rappresentativa di cooperatore comasco fu Aristide Bari, redattore della rivista "La Cooperazione italiana" che si stampava a Como presso la Cooperativa Tipografia Comense da lui fondata. Fu per suo impulso che nel 1901 nacque la Cooperativa Edificatrice per gli Operai di Como, ancora oggi attiva con un patrimonio di oltre 1000 alloggi in proprietà indivisa assegnati in godimento ai propri soci. Gli anni iniziali del secolo scorso furono quelli dell'espansione, in tutti i settori vitali dell'economia e della società italiana e comasca, dell'idea cooperativa. Le profonde radici consentirono al movimento cooperativo di reggere l'urto devastante del fascismo e di poter riprendere a vivere di vita nuova nel secondo dopoguerra, grazie anche al riconoscimento della cooperazione come specifica forma di impresa e della sua rilevante funzione sociale, contenuta nell'art. 45 della Costituzione. In tutti i decenni dell'Italia repubblicana il movimento cooperativo ha contribuito alla crescita economica e sociale del paese, dando risposte innovative ai problemi posti dalle tumultuose trasformazioni sociali. Ad oggi, tra i processi di trasformazione in corso, ricordiamo l'evoluzione del settore di consumo attraverso l'apertura al moderno sistema di distribuzione commerciale, il ricorso alla struttura cooperativa anche in ambito creditizio e la nascita delle Cooperative sociali come risposta alla trasformazione dello Stato sociale.



I principi della cooperazione

“La cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata.”

31° congresso dell’Associazione Internazionale delle Cooperative, Manchester 1995

I principi su cui si fonda la cooperazione sono:

- **Principio della porta aperta**

Tutti coloro che sono interessati ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa possono aderirvi senza discriminazioni sessuali, sociali, razziali, politiche e religiose.

- **Principio “una testa un voto”**

All’interno della cooperativa vige il principio democratico secondo cui ogni socio ha un voto indipendentemente dal capitale sottoscritto e tutti i soci godono dei medesimi diritti e doveri.

- **Principio mutualistico**

Le cooperative perseguono lo scopo di assicurare ai propri soci occasioni di lavoro, di consumo o servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.

I soci autogestiscono la società e reinvestono gli utili nella stessa al fine di potenziarne lo sviluppo.

- **Autonomia e indipendenza**

La cooperativa è un’organizzazione autonoma, autosufficiente e controllata dai suoi soci.

- **Educazione, formazione e informazione**


Oltre all’educazione e alla formazione dei soci, degli amministratori e dei dipendenti la cooperativa si preoccupa di promuovere all’esterno i valori propri della cooperazione.

- **Cooperazione tra cooperative**

Attraverso il raccordo a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale le cooperative rafforzano il movimento cooperativo.

- **Interesse verso comunità**

La cooperativa persegue il fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della propria comunità mediante specifiche politiche stabilite dall’assemblea dei soci.



Aspetti normativi

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.” (Art. 45 Costituzione Italiana)

Principali riferimenti legislativi

- Codice Civile, Articoli 2511 – 2548
- Decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
- Legge 31 gennaio 1992, n. 59

Nelle imprese cooperative, a differenza delle altre tipologie di impresa, lo **scopo mutualistico** prevale su quello lucrativo — realizzazione di utili da restituire ai soci. La mutualità si concretizza nella volontà di tutelare gli interessi dei soci attraverso l’offerta di beni di consumo, occasioni di lavoro o servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

I soci riuniti in cooperativa sono reali imprenditori della società, assumono in proprio i rischi dell’impresa sociale e si avvantaggiano dei risultati positivi della gestione. Gli utili realizzati non vengono però distribuiti tra i soci in proporzione alle azioni o alle quote possedute, bensì investiti nello sviluppo e nelle attività proprie della cooperativa.

La legge prevede che il requisito della mutualità sia rispettato attraverso:

- il divieto di distribuire dividendi superiori al tasso di interesse legale ragguagliato al capitale versato;
- il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita della cooperativa;
- l’obbligo di devolvere, al momento dello scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato e gli eventuali dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- obbligo di destinare almeno il 20% degli utili netti annuali a riserva legale, indivisibile tra i soci;
- l’obbligo di destinare almeno il 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nelle imprese cooperative il **capitale sociale** è **variabile** in quanto può aumentare o diminuire a seguito dell’ingresso o del recesso di soci senza la necessità di procedere a modifiche dello statuto sociale o a registrazioni presso il tribunale.

Il **socio** svolge un ruolo di fondamentale importanza nelle cooperative, per questo viene ammesso solo in presenza dei requisiti previsti dallo Statuto sociale; ogni persona fisica partecipa alla gestione della società esprimendo il proprio voto in assemblea e, una volta ammessi, tutti i soci godono dei medesimi diritti/doveri e dispongono di un voto qualunque sia il capitale da loro sottoscritto. Proprio la capacità di collaborare tra i soci rappresenta il punto di forza dell’impresa cooperativa e la rende competitiva sul mercato.

Tipologie

Le imprese cooperative possono essere raggruppate in varie tipologie in base all'attività concretamente svolta nel perseguimento del proprio scopo mutualistico. Tale suddivisione trova conferma nelle otto sezioni in cui è strutturato il Registro Prefettizio nel quale ogni cooperativa è tenuta ad iscriversi al fine di usufruire di specifiche agevolazioni.

All'interno di tali sezioni possiamo individuare tre grandi aree:

a) Cooperative di utenza

In tali società la mutualità si realizza attraverso la messa a disposizione dei soci di beni o servizi realizzati o commercializzati dalla cooperativa.

I soci di queste cooperative sono pertanto gli utenti che beneficiano direttamente dei servizi da questa realizzati o offerti.

Esempi di questo tipo sono le **cooperative di consumo**, che offrono ai propri associati prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, le **cooperative edilizie**, che consentono ai soci di realizzare direttamente la propria abitazione o di fruire in godimento di immobili di proprietà sociale e alcune **cooperative miste**, quelle, ad esempio, che erogano servizi di credito o servizi culturali e per il tempo libero.

b) Cooperative di produzione e lavoro

Questa tipologia cooperativa ricerca occasioni occupazionali per i propri soci a condizioni vantaggiose. Nel raggiungimento di questo fine la cooperativa può produrre servizi o esercitare un'attività in qualsiasi settore purché svolta attraverso l'apporto lavorativo e le competenze dei propri soci.

Gli esempi di cooperative di questo tipo sono presenti in tutti i settori di attività: tali imprese possono essere ricomprese nella sezione delle **cooperative di produzione e lavoro** vere e proprie o in quella delle **cooperative miste** laddove lo scopo si concretizzi nella produzione di servizi alle persone, alle imprese o al territorio. Fra queste realtà, una particolare categoria è rappresentata dalle **cooperative sociali** impegnate nell'inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio, personale o sociale.

c) Cooperative di supporto

Sono costituite da imprese o singoli imprenditori al fine di ottimizzare l'erogazione di alcuni servizi comuni. I soci beneficiano delle sinergie che l'impresa cooperativa consente di realizzare e della qualità garantita dalla specializzazione in un determinato settore.

Tra queste ricordiamo le **cooperative agricole**, quelle **di trasporto e della pesca**. Una particolare categoria è costituita dai **consorzi cooperativi**, imprese cooperative di secondo livello che si ispirano al principio della cooperazione tra cooperative.



La piccola società cooperativa

La Legge 7 agosto 1997 ha introdotto nel nostro sistema societario la Piccola Società Cooperativa (PSC), una forma semplificata di cooperativa le cui principali caratteristiche sono:

- l'esclusiva presenza di soci persone fisiche, che per legge devono partecipare direttamente alla realizzazione dello scopo sociale;
- l'inderogabile responsabilità limitata in capo ai soci;
- il numero minimo di tre aderenti e la presenza di un limite massimo di otto soci che, se superato, impone la trasformazione della PSC in cooperativa ordinaria;
- la possibilità di scelta tra l'elezione di un Consiglio di Amministrazione o la gestione collegiale da parte dell'Assemblea dei soci;
- l'obbligatorietà della presenza del Collegio sindacale solo se previsto nell'atto costitutivo, qualora il capitale sociale superi i 200 milioni di Lire (100.000 EURO) o se per due esercizi consecutivi vengano superati determinati parametri in termini di ricavi, dipendenti o patrimonio della piccola cooperativa (se nominati i Sindaci devono, obbligatoriamente, essere iscritti al Registro dei Revisori dei conti).

Non essendo stata prevista una sezione apposita, le PSC vengono iscritte nella sezione del registro prefettizio relativa all'attività da loro esercitata; in funzione di tale iscrizione verranno applicate le normative e le agevolazioni previste per le cooperative ordinarie.

Rispetto alla formula tradizionale, la piccola cooperativa presenta una maggiore flessibilità, offerta da una struttura molto snella che favorisce il controllo diretto sulla società da parte dei soci e un loro reale coinvolgimento nella gestione operativa; proprio per questi motivi i costi di struttura risultano essere notevolmente ridotti e l'amministrazione della società semplificata.

Cooperazione sociale


Le cooperative sociali, regolate dalla Legge 381/1991 e dalla Legge della Regione Lombardia 16/1993, perseguono interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nelle cooperative sociali non viene, quindi, perseguito esclusivamente l'interesse dei soci (mutualità interna) in quanto questo deve essere funzionale all'interesse più generale della comunità (mutualità esterna).

Proprio in considerazione di tale specificità il Decreto Legislativo 460/1997 ha attribuito di diritto alle cooperative sociali la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) estendendo loro le agevolazioni fiscali connesse a tale qualifica, qualora compatibile con la struttura cooperativa.

I **soci volontari** previsti solo per questa tipologia di cooperativa, prestano la propria opera gratuitamente a sostegno dell'attività avendo diritto unicamente al rim-



borso delle spese effettivamente sostenute e documentate; devono essere iscritti in una sezione apposita del libro soci e il loro numero non può superare la metà dei soci.

Tutti i soci volontari devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base ad una retribuzione di riferimento stabilita dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

La figura dei volontari puri od occasionali, o che comunque non intendono associarsi, non sembra ammissibile in una cooperativa sociale; una soluzione può invece essere trovata non tanto considerando la L.381/91 isolatamente, ma attraverso il collegamento sistematico con la L.266/91 sulle organizzazioni di volontariato.

I lavoratori delle cooperative sociali di tipo b) devono essere costituiti per almeno il 30% da **soggetti svantaggiati** (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative) e tali soggetti, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci dell'impresa cooperativa.

Per tali soggetti, la cui situazione di svantaggio dovrà essere dimostrata da idonea documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, la cooperativa è esentata dal versamento dei contributi per le assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali.

Oltre alle **agevolazioni fiscali** previste per le cooperative in genere quelle sociali godono di specifici vantaggi:

- esenzione totale dall'imposta sui trasferimenti di beni per successione o donazione a loro favore;
- riduzione al 25% delle imposte catastali e ipotecarie per contratti di mutuo, acquisto o locazione di immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale;
- possibilità di offrire alle persone fisiche o alle imprese che effettuino donazioni a loro favore la deducibilità o detraibilità dalle imposte sui redditi di una parte di tali elargizioni.



In considerazione della peculiare rilevanza dell'attività svolta dalle cooperative sociali è istituito presso la Regione Lombardia uno specifico Albo. Solo le cooperative sociali iscritte a tale Albo possono sviluppare convenzioni con enti pubblici e amministrazioni locali per la realizzazione di servizi di interesse collettivo.

I soci

Una cooperativa ordinaria deve essere costituita da almeno nove soci ad eccezione delle cooperative di consumo, per le quali il numero minimo di soci è cinquanta.

I consorzi cooperativi richiedono la presenza di almeno cinque soci ridotti a tre se tutte le imprese associate sono cooperative.

Il numero dei soci può aumentare illimitatamente senza richiedere modifiche allo statuto; qualora il numero degli aderenti dovesse scendere al di sotto dei limiti minimi previsti dalla legge, la cooperativa deve provvedere entro un anno alla sua reintegrazione a pena dello scioglimento della società.



L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione a fronte della presentazione di una domanda scritta che preveda il rispetto dei requisiti statutari, l'accettazione dello Statuto e il versamento della quota sociale.

Il recesso, comunicato tramite raccomandata e annotato nel libro soci, è possibile solo nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

L'esclusione, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, viene deliberata dagli organi sociali; contro tale decisione il socio deve avere la possibilità di ricorrere presso un organo diverso da quello che ne ha deliberato l'esclusione (esempio: Collegio dei Proviviri, Collegio Arbitrale).

Il socio recesso o escluso ha diritto unicamente al rimborso della quota sociale sottoscritta nei termini previsti dalla legge e mantiene per due anni responsabilità verso la società per eventuali conferimenti non versati e verso i terzi per le obbligazioni assunte dalla società sino al momento della sua esclusione o recesso.

La Legge 59/1992 ha introdotto, accanto ai soci ordinari, la figura del socio sovventore, quale portatore di capitali all'impresa al fine della realizzazione di specifici progetti di sviluppo.

Il capitale sociale

La quota minima di capitale sociale sottoscrivibile da ciascun socio è pari a Lire 50.000 (25 Euro); la cooperativa può richiedere ai nuovi soci il versamento di un sovrapprezzo; il limite massimo di quote o azioni detenibili da ogni socio persona fisica è fissato in circa 25 milioni di Lire (50.000 Euro).

I soci di cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di cooperative di produzione e lavoro possono possedere quote e azioni fino ad un massimo di circa 36 milioni di Lire (70.000 Euro).

I soci sovventori possono possedere azioni oltre i limiti massimi suddetti.

I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini dei massimali indicati.

Al fine di garantirsi le risorse finanziarie necessarie per operare la cooperativa può ricorrere ai seguenti strumenti:


- **l'autofinanziamento da soci:** i soci possono effettuare prestiti alla cooperativa, sia fruttiferi che infruttiferi, sino ad un importo pari al triplo del capitale sociale e delle riserve. Al fine di agevolare il ricorso a tale strumento è stato previsto un regime fiscale che prevede vantaggi per i soci; tali agevolazioni richiedono che:

1. i prestiti siano effettuati da persone fisiche;
2. gli interessi corrisposti non superino un tasso massimo fissato dal Ministero del Lavoro (ad oggi 8,25%);
3. i prestiti di ciascun socio non superino importi massimi stabiliti dal Ministero del Lavoro. Attualmente tali importi sono pari a circa Lire 50.000.000 (26.254 Euro) e Lire 101.000.000 (52.507 Euro) per le cooperative agricole, edilizie di abitazione e di produzione e lavoro;

- **le azioni di partecipazione cooperativa:** conferiscono ai possessori il diritto ad una remunerazione maggiorata rispetto a quella degli altri soci, possono essere al portatore e prive di diritto di voto;

- **le azioni dei soci sovventori:** emesse a sostegno della costituzione di fondi per





lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale le cooperative possono raccogliere anche quote di capitale sociale; la remunerazione del capitale apportato dai soci sovventori può essere maggiorata fino al massimo del due per cento rispetto a quella prevista per i soci ordinari;

- l'emissione di **obbligazioni**, possibile dal 1999, consente la raccolta di risparmio non solo tra i soci ma anche tra il pubblico; le cooperative devono sottostare ai limiti e ai vincoli stabiliti dal Ministero del Tesoro e dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e l'emissione è subordinata alla certificazione del bilancio.

Gli organi sociali

Assemblea dei soci Organo sovrano

Esprime la volontà della totalità dei soci e delibera sulle questioni fondamentali per la vita della società.

- **Assemblea ordinaria:** deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Delibera in merito a: il bilancio; la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; l'eventuale distribuzione degli utili; il compenso, la responsabilità e la revoca degli amministratori o dei sindaci; nonché tutte le altre materie previste dall'atto costitutivo o presentate dagli amministratori.

- **L'Assemblea straordinaria** viene convocata alla presenza di un notaio solo in caso di modifica dello statuto, proroga della durata della società, trasferimento della sede o scioglimento anticipato e conseguente messa in liquidazione, nomina e definizione dei poteri dei liquidatori.

Ogni socio persona fisica, indipendentemente dalla quota versata, ha diritto in assemblea ad un solo voto; i soci sovventori, in relazione all'ammontare del conferimento, e i soci persone giuridiche possono, se esplicitamente previsto dallo statuto, avere fino a cinque voti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro soci; un aderente può farsi rappresentare in Assemblea soltanto da un altro socio e nei casi previsti dallo statuto; ciascun aderente non può essere portatore di più di cinque deleghe.



Il Consiglio di Amministrazione Organo esecutivo

Si occupa della gestione ordinaria e straordinaria della società, detiene il potere di rappresentanza, ha il compito di curare l'amministrazione della cooperativa e di redigerne il bilancio. L'incarico per i consiglieri, nominati dall'assemblea tra i suoi soci e rieleggibili, non può avere una durata superiore ai tre anni.

Tra i membri del Consiglio viene nominato un Presidente il quale dispone della firma sociale e rappresenta la cooperativa di fronte ai terzi.

Il Collegio Sindacale Organo di controllo e vigilanza

Controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e



dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità. I suoi membri, da tre a cinque effettivi più due supplenti, sono nominati dall'Assemblea scelti anche tra non soci e non iscritti al registro dei revisori contabili.

I Sindaci devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei soci con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Gli statuti possono prevedere anche la nomina di alcuni organi facoltativi quali un **Comitato esecutivo**, costituito da un numero limitato di consiglieri ai quali vengono attribuiti particolari poteri su specifiche materie, il **Collegio dei Probiviri** o il **Collegio Arbitrale**, finalizzati alla risoluzione di eventuali controversie tra i soci e la società, nonché **Commissioni consultive**, allo scopo di stimolare la partecipazione dei soci alla vita sociale.

La costituzione

Adempimenti

Per costituire un'impresa cooperativa è necessario:

1. redigere l'atto costitutivo e lo statuto di fronte ad un notaio;
2. richiedere il numero di Codice Fiscale e Partita Iva presso gli uffici finanziari;
3. registrare l'atto costitutivo e lo statuto presso l'Ufficio del Registro;
4. depositare l'atto costitutivo e lo statuto presso lo Sportello Unico della CCIAA per ottenere:
 - a. l'omologazione dello statuto da parte del Tribunale;
 - b. l'iscrizione al Registro delle imprese;
 - c. l'iscrizione al REA (Registro economico amministrativo);
5. depositare l'atto costitutivo presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
6. iscrivere la cooperativa in una delle sette sezioni del Registro prefettizio (consumo, produzione e lavoro, agricola, edilizia, trasporto, pesca, mista); le cooperative sociali, oltre ad iscriversi in una delle prime sette, devono essere registrate nella sezione VIII (cooperazione sociale).

L'iscrizione nel Registro delle imprese, che conferisce alla società la personalità giuridica, comporta il beneficio della responsabilità limitata in forza del quale ciascun socio risponde delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota di capitale sociale sottoscritta. L'iscrizione al Registro prefettizio attribuisce alla società il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste per la tipologia di cooperativa scelta e consente la partecipazione ai pubblici appalti.

Atto costitutivo e statuto

L'Atto costitutivo, di cui lo Statuto sociale è parte integrante, deve essere redatto per atto pubblico davanti a un notaio e deve riportare:

- i dati personali delle persone che intervengono alla costituzione della società;
- la ragione sociale, la sede legale e quelle secondarie;
- l'oggetto e lo scopo sociale nonché i mezzi per conseguirli;
- la scelta tra responsabilità illimitata o limitata;
- la quota di capitale sociale conferita da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, in caso di suddivisione del capitale in azioni, il loro valore nominale;



- il valore dei crediti e dei conferimenti in natura;
- i criteri per l'ammissione di nuovi soci nonché le modalità e i tempi per effettuare i relativi conferimenti;
- le condizioni per recedere o escludere un socio;
- le regole e la percentuale massima di utili ripartibili nonché la destinazione degli utili residui;
- le forme di convocazione dell'assemblea se derogate dalle disposizioni di legge;
- il numero degli amministratori e i loro poteri specificando coloro che hanno la rappresentanza sociale;
- il numero dei componenti del Collegio sindacale;
- la durata della società;
- le modalità di liquidazione e scioglimento dell'impresa;
- l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento del patrimonio sociale, dedotto il capitale versato e gli eventuali dividendi maturati, ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Costi per la costituzione

Spese di costituzione

- Spese notarili Lire 3.000.000
Atto costitutivo e statuto, omologazione, iscrizione presso cancelleria del tribunale, iscrizione presso la camera di commercio
- Altre spese Lire 1.000.000
Iscrizione ufficio IVA e apertura partita IVA, Iscrizione al registro della prefettura, acquisto e vidimazione libri sociali, libri fiscali
- Totale costi Lire 4.000.000**

Costi annuali



- Tassa C.C.I.A.A. Lire 143.000
- Contributo periodico per la revisione (annuale e biennale) in funzione del tipo e della dimensione della cooperativa Lire 1.000.000/ 3.000.000
- Spese deposito bilancio 450.000
- Eventuale quota associativa ad Organizzazioni di rappresentanza Lire 650.000

Totale costi per mantenimento Lire 2.243.000

La vigilanza

Le cooperative sono soggette a vigilanza da parte del Ministero del Lavoro, la cosiddetta revisione, volta ad accertare la conformità dell'operato della cooperativa alle norme vigenti, soprattutto in tema di mutualità.

Tali ispezioni possono essere ordinarie o straordinarie; per le cooperative aderenti ad un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento



cooperativo le ispezioni sono svolte dagli ispettori delle associazioni stesse; le ispezioni ordinarie per le cooperative non aderenti e tutte le ispezioni straordinarie sono eseguite direttamente dal Ministero del Lavoro.

Le ispezioni ordinarie hanno, di norma, cadenza biennale; sono invece effettuate con cadenza annuale le revisioni per:


- le cooperative e i consorzi con fatturato superiore a Lire 38.126.088.000 (circa 19.690.481 Euro);
- le cooperative e i consorzi che detengono partecipazioni di controllo in S.r.l.;
- le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti nell'apposito Albo nazionale;
- le cooperative sociali.

Sono inoltre assoggettate, oltre che alla revisione annuale, alla certificazione di bilancio, le cooperative e i consorzi che:

- abbiano un fatturato superiore a Lire 101.669.567.000 (circa 52.507.950 Euro);
- detengano partecipazioni di controllo in S.p.a.;
- possiedano riserve indivisibili superiori a Lire 3.812.609.000 (circa 1.969.048 Euro);
- raccolgano prestiti o conferimenti da soci finanziatori superiori a L.3.812.609.000 (circa 1.969.048 Euro);
- emettano obbligazioni.

Gli importi sopra indicati vengono modificati periodicamente con decreto del Ministero del Lavoro.

A fronte dell'attività di vigilanza le cooperative sono tenute al pagamento di un contributo di revisione determinato dal Ministero del Lavoro.



Agevolazioni



BENEFICIARI	IMPOSTA	AGEVOLAZIONE	NORMA
TUTTE LE COOPERATIVE	Irpeg	Le somme destinate a riserva indivisibile non sono imponibili	Art. 12 L. 904/77
	Irpeg	Gli utili destinati a rivalutazione del capitale sociale non sono imponibili	Art. 7 L. 59/92
	Irpeg	I versamenti del 3% ai fondi mutualistici sono deducibili	Art. 11 L. 59/92
	Irpef	Ritenuta del 12,5% su interessi corrisposti a persone fisiche sui prestiti sociali	Art. 20 L. 216/74
	Irpef	Ritenute del 10% a titolo di imposta sui dividendi a soci persone	Art. 20 L. 216/74
	Irpef	Esonero da ritenuta su dividendi corrisposti a soci non persone fisiche	Art. 10 ter L. 1745/62
	Registro	Non sono soggetti a registrazione gli atti di variazione del capitale sociale	Art. 9 tab. DPR 131/86
COOPERATIVE SOCIALI	Irapp	Tipo a): deducibile la differenza tra retribuzioni corrisposte e salari convenzionali applicati	D. Lgs. 446/97
	Irapp	Tipo b): deducibilità costi del personale svantaggiato	D. Lgs. 446/97
	Contribuzione lavoratori	Tipo b) : fiscalizzazione degli oneri previdenziali e contributivi dovuti per i lavoratori appartenenti alle categorie di svantaggio sociale definite dalla legge	Art. 4 Legge 381/91
	Iva	Opzione per il regime di miglior favore sulle prestazioni socio-sanitarie ed educative tra Iva 4% e quella previste per le Onlus	D. Lgs. 460/97
	Registro	Tassa fissa di registro (250.000 Lire) anziché 8% variabile su acquisti di immobili da utilizzare per le finalità sociali	D. Lgs. 460/97

T.CC.GG.	Esclusione dal pagamento della T.CC.GG. per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e per gli altri atti sociali	D. Lgs. 460/97
Irpef/Irpeg	Regime di favore per erogazioni liberali da persone fisiche o giuridiche	D. Lgs. 460/97
Ritenuta d'acconto	Eliminazione della ritenuta d'acconto del 4% sui contributi pubblici corrisposti dagli EE.PP.	D. Lgs. 460/97
CC.GG.	Esenzione completa di tutti gli atti e i provvedimenti	D. Lgs. 460/97
Invim	Esenzione per immobili acquistati a titolo gratuito	D. Lgs. 460/97
Invim	Esonero dall'imposta sostitutiva (1%) per immobili ottenuti da lasciti e testamenti	D. Lgs. 460/97
COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO		
Irpeg	Esenzione parziale o totale del reddito	Art. 11 DPR 301/73
Irpeg	Deducibilità delle integrazioni retributive a soci lavoratori entro limite 20%	Art. 11 DPR 301/73
Irap	Cooperative ex L. 602/70: deducibile la differenza tra retribuzioni corrisposte e salari convenzionali applicati	D. Lgs. 446/97
Irpef	Assimilazione dei compensi percepiti da soci lavoratori ai redditi da lavoro dipendente	Art. 47 DPR 917/86
COOPERATIVE EDILIZIE		
Irpeg	Proprietà indivisa: detrazione Lire 270.000 per ogni alloggio abitato da soci	Art. 17 D. Lgs. 504/92
Irpef	Detrazione interessi sui mutui per assegnatari	Art. 13bis DPR 917/86
Iva	Proprietà divisa: momento impositivo assegnazione = data rogito	Art. 6 DPR 633/72
Iva	Proprietà divisa: riduzione base imponibile per assegnazione alloggi adibiti ad abitazione principale 30% o 50%	Art. 3 DL90/90 Legge 165/90

Iva	Proprietà divisa: riduzione base imponibile per assegnazione alloggi adibiti ad abitazione principale 30% o 50%	Art. 1 DL 417/91 Legge 66/92
Registro	Registrazione gratuita per atti costitutivi e modificativi	Art. 66 c 6 bis DL 331/93
Registro	Registrazione a tassa fissa altri atti	Art. 66 c 6 bis DL 331/93
Bollo	Esenzione per tutti gli atti	Art. 66 c 6 bis DL 331/93
CC.GG.	Riduzione a 1/4 delle tasse di CC.GG. per vidimazione libri	Art. 147 lett. f RD 1165/38
Irap	Proprietà indivisa: determinazione della base imponibile con sistema retributivo al pari degli enti non commerciali	D. Lgs. 446/97
COOPERATIVE AGRICOLE		
Irpeg	Esenzione redditi di allevamento, trasformazione e vendita	Art. 10 DPR 601/73
Iva	Applicabilità alle cooperative agricole del regime Iva speciale per i produttori agricoli	Art. 34 DPR 633/72
Iva	Differimento del momento impositivo al pagamento del prezzo per i conferimenti	Art. 34 DPR 633/72
COOPERATIVE CONSUMO		
Irpeg	Deducibilità dei ristorni ripartiti ai soci	Art. 12 DPR 601/73
GARANZIA FIDI		
Irpeg	Non commerciabilità prestazioni di garanzia rese ai soci	Art. 135 DPR 917/86
Iva	Non commerciabilità prestazioni di garanzia e servizi resi ai soci	Art. 135 DPR 917/86

Le associazioni di rappresentanza

Le associazioni di rappresentanza, nate con funzioni di coordinamento del movimento cooperativo in espansione, hanno esteso negli anni il proprio ruolo di promotori della cooperazione, presentandosi quali organi di tutela e rappresentanza.

Il Decreto Legislativo del Capo Provisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 ha previsto per le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo la possibilità di richiedere il riconoscimento al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Alle Associazioni di rappresentanza riconosciute (Confcooperative, Legacoop, Agci e Unci) il Decreto ha inoltre attribuito la competenza ad esercitare l'attività di vigilanza sulle proprie associate.

La Legge 59 del 31 gennaio 1992 ha attribuito alle Associazioni di rappresentanza riconosciute la gestione dei fondi mutualistici a cui le cooperative e i consorzi aderenti devono devolvere il 3% degli utili annuali al fine di sostenere il finanziamento di iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione.

Accanto a questi ruoli istituzionali le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo hanno sviluppato negli anni la propria offerta di assistenza tecnica, amministrativa e legale alle associate.





La Lega nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop) è la più antica delle organizzazioni italiane di rappresentanza e di promozione della cooperazione. Fondata nel 1886 oggi associa numerose imprese impegnate nei più diversi settori dell'economia e della società. Sono imprese che si confrontano quotidianamente con il mercato e che concorrono significativamente alla creazione di lavoro e di ricchezza. Oltre un secolo di storia che parla di uomini e di donne che il lavoro ha unito e che nel lavoro hanno acquisito successi, emancipazione, dignità. Oltre un secolo di esperienza che prende le mosse dalla difesa della solidarietà e che approda ad un moderno sistema integrato di imprese, motivato dai valori di produttività, efficienza, razionalità organizzativa e innovazione e innervato sul principio democratico di "una testa, un voto". Tutto ciò rende più che mai attuale l'imprenditorialità cooperativa.


La Legacoop di Como associa oltre un centinaio di cooperative attive nei più diversi settori: cooperative di consumatori, di abitanti, di produzione e lavoro, culturali, sociali e i circoli cooperativi.

Il Comitato Territoriale è l'organismo provinciale di rappresentanza delle Cooperative aderenti a Legacoop.

La Cooperativa Centro Servizi è la struttura di supporto della Legacoop in grado di dare risposta a tutte le esigenze delle Cooperative nel campo amministrativo, fiscale e del lavoro (paghe e contributi).

Il Comitato Territoriale Comasco di Legacoop è in via Masaccio 2/4 a Como.
Tel. 031 591169 – Fax 031 524669

La **Cooperativa Centro Servizi** ha sede in via Masaccio 2/4 a Como
Tel. 031 507180 – Fax 031 524669 – e-mail ccscomo@tin.it
Internet: www.lombardia.legacoop.it



La Confederazione Cooperative Italiane – Confcooperative è la principale organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, con il maggior numero di imprese aderenti, giuridicamente riconosciuta.

Si ispira ai principi fissati dall'ACI (Alleanza Cooperativa Internazionale), svolgendo la funzione di promozione cooperativa riconosciuta dalla Costituzione italiana secondo i principi e la tradizione della dottrina sociale della Chiesa.

Confcooperative è capillarmente presente in tutto il territorio nazionale, con un'organizzazione che si articola in 22 Unioni regionali, 74 Unioni provinciali, 5 Unioni interprovinciali.

Le strutture operative attraverso cui l'Unione provinciale di Como opera nel territorio sono:

Federsolidarietà

Rappresenta il mondo della cooperazione sociale, si propone quale luogo di crescita in grado di presidiare e sviluppare la catena dei valori all'origine della cooperazione sociale; luogo di rappresentanza politica e promozione delle istanze delle cooperative sociali; luogo attraverso cui transitare dalla pura cooperazione motivazionale ad un nuovo modello che, nel rispetto degli aspetti valoriali, potenzi la qualità dell'impresa sociale; luogo di riferimento territoriale capace di fornire formule capillari ed incisive di promozione umana correlata ad un elevato tasso tecnico e professionale; luogo di confronto nella ricerca di uno stile e di modalità di intervento adeguate e conformi ai valori ed agli obiettivi proposti.

Federabitazione

Riunisce le cooperative edilizie aderenti promuovendo occasioni di confronto e collaborazione tra i diversi Consorzi aderenti al fine di condividere le esperienze sinora sviluppatasi singolarmente e ampliare le possibilità di azione in un mercato sempre più problematico.

Consorzio eureka

servizi alla cooperazione e al terzo settore

Un centro servizi, promosso da Confcooperative, in collaborazione con Acli e Cisl, a disposizione di cooperative, associazioni, enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Tra i suoi servizi:

- accompagnamento alla costituzione di cooperative ed enti non profit;
- assistenza amministrativa, fiscale e contabile;
- consulenze in ambito legislativo, fiscale e in materia del lavoro;
- organizzazione di corsi di formazione e convegni.
- informazioni ai soci attraverso il mensile **!Eureka news!**

Consorzio Eureka s.c.r.l. - via Perego 21 22100 Como

tel. 031 / 591069 - fax 031 / 590472

e-mail: info@eurekacom.it

sito internet: www.eurekacom.it

Unione provinciale di Como

via Perego 21 22100 Como

Tel. 031 / 59 05 88 – Fax 031 / 59 04 72

e-mail: confcooperative@eurekacom.it

sito internet: confcooperative.eurekacom.it





Una normativa in continua evoluzione

Abbiamo ritenuto opportuno pubblicare le normative essenziali che disciplinano il funzionamento delle società cooperative.

Le leggi riportate rappresentano solo alcuni riferimenti essenziali per avviare una nuova cooperativa.

In base alla tipologia di cooperativa scelta o lo specifico settore di attività possono essere forniti ulteriori riferimenti legislativi.

Nel nostro paese purtroppo la normativa relativa alla cooperazione si presenta molto frammentata e in gran parte non adeguata alla realtà o superata.

Le esigenze di revisione riguardano sia aspetti specifici o settoriali, tuttora non normati, che l'intero quadro di riferimento per il quale è sempre più urgente una revisione organica ed un suo adeguamento alle mutate condizioni economico-sociali. A titolo di esempio si ricorda: il dibattito sul socio lavoratore, per il quale è attualmente in discussione al Parlamento un Progetto di legge; l'annunciata riforma della "corporate governance" e il progetto di legge regionale in tema di cooperazione che andrà ad inquadrare l'intera materia.

Da tali interventi legislativi si attende una risposta adeguata alle problematiche proprie del mondo della cooperazione.

Le strutture territoriali di Confcooperative e Legacoop costituiscono non solo un punto di riferimento per accedere alle informazioni normative utili alla gestione delle cooperative ma soprattutto un luogo attraverso il quale partecipare attivamente al dibattito in corso, anche promuovendo "azioni di lobbying" al fine di tutelare gli interessi del movimento cooperativo comasco.

LEGGI DI RIFERIMENTO

LEGGE 31 GENNAIO 1992 N. 59 - NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 1. Diritti dei soci

1. I soci delle società cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.

2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 2. Relazione degli amministratori e dei sindaci

1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al comma dell'articolo 2428 del codice civile deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile, deve specificatamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

Art. 3. Quote e azioni

1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con Legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della Legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in lire centoventi milioni.

2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.

3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.

Art. 4. Soci sovventori

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile.

6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Art. 5. Finanziamenti dei soci e di terzi

1. Il terzo comma dell'articolo 2521 del codice civile è sostituito dal seguente: "alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni

non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate".

2. Le società cooperative che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo 6.

4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".

5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'articolo 3, comma 1, della presente Legge.

6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate.

7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.

8. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre azioni o quote.

Art. 6. Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

2. L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 5, comma 3.

3. L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.



4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.

5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnare le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

Art. 7. Rivalutazione delle quote o delle azioni

1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.



3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'articolo 20 del Decreto-Legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

Art. 8. Distribuzione degli utili

1. L'articolo 2536 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2536 (distribuzione degli utili). Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici".

Art. 9. Rimborso del sovrapprezzo

1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell'articolo 7.

Art. 10. Prestiti sociali

1. Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'articolo 23, comma 1, della Legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e lire ottanta milioni.

Art. 11. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da Regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio Decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'articolo 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle Regioni a statuto



speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Art. 12. Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Il capitale delle società per azioni di cui all'articolo 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.

2. Delle associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.

4. Le società e le associazioni che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.



Art. 13. Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi

1. È istituito, presso la direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo.

3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato "comitato", composto da:

- a) il direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;
- b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;
- c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
- d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del comitato per l'edilizia residenziale.



4. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, e dura in carica quattro anni.

5. L'attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fine del rilascio della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.

7. All'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all'articolo 15 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;

b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;

c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente Legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a).

9. Possono essere sospesi dall'albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio Decreto pubblicato nella gazzetta ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge:

a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;

b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;

c) lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte devono trasmettere alla direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.


11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1.

Art. 14. Numero minimo dei soci

1. Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo 22 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è ridotto a quindici.

2. Il terzo comma dell'articolo 23 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente".





3. Il secondo periodo del sesto comma dell'articolo 23 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra".

4. Al secondo comma dell'articolo 27 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre".

Art. 15. Vigilanza

1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13.

2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del Decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente Legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.

3. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo all'ispezione successiva.

4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo 8 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto del presidente della repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi.

7. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.

8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.

Art. 16. Relazione al parlamento sulla cooperazione

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia.

Art. 17. Gestione commissariale

1. Il primo comma dell'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente: "in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richiede, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento".

Art. 18. Norme diverse

1. Al primo comma dell'articolo 2544 del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "le società edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica".

2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: "5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti".

3. Al primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le parole: "fra impiegati dello Stato".

4. Al secondo comma dell'articolo 92 del Decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono soppresse le parole: tra dipendenti dello Stato".

5. L'articolo 46 del regolamento approvato con regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278, è abrogato.

6. Al secondo comma dell'articolo 13 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile".

Art. 19. Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 13 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'articolo 14 del medesimo Decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni, la certificazione prevista dall'articolo 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi.

2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel registro prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, a pena di cancellazione dal registro stesso.

Art. 20. Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione delle cooperative

1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, è soppressa la gestione fuori bilancio relativa al "fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'articolo 8 del citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente Legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire

nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione:

a) al gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del citato Decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni; b) al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente Legge;

c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente Legge;

d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con Decreto del Ministro del Tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1.

Art. 21. Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui alla presente Legge possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente Legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.

3. Agli enti cooperativi disciplinati dal regio Decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 e 14, comma 4, della presente Legge.

4. Le società cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente Legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge gli enti di cui all'articolo 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i loro consorzi.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio Decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dall'Istat.

7. Le disposizioni di cui alla presente Legge si applicano alle società cooperative disciplinate dal citato Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e agli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile.

8. Le disposizioni della presente Legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali.

LEGGE 7 AGOSTO 1997 N. 266 ART. 21 - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.

2. Le denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "Piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla Piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del seguente articolo.

4. Nella Piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'Assemblea, è necessaria la nomina del Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.

5. Alla Piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale

previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

6. Nella Piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la Piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della Piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381 - DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 1 Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Art. 2 Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo delle retribuzioni da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Art. 3 Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Art. 4 Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di

istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

Art. 5 Convenzioni

1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 6 Modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577

1. Al citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia di verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";

c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale";

d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente affrisce l'attività da esse svolta".

Art. 7 Regime tributario

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali".

Art. 8 Consorzi

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore ai settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 9 Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10 Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815.

Art. 11 Partecipazione delle persone giuridiche

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art.12 Disciplina transitoria

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 1 GIUGNO 1993 N. 16 - DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 1 Finalità della legge

1. La Regione Lombardia, nell'ambito delle iniziative a favore delle cooperative e al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione all'art. 9 della L. 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali":

a) istituisce e regola l'albo regionale delle cooperative sociali;

b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale;

c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici;

d) definisce misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

Art. 2 Definizione di cooperativa sociale

1. Ai fini della presente legge sono considerate cooperative sociali quelle che perseguono gli scopi previsti dall'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 381, attraverso:

la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l'indicazione di "Cooperativa sociale".

Art. 3 Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito presso il settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione A: nella quale sono iscritte cooperative che gestiscono servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi.

b) Sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

c) Sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della L. 8 novembre 1991, n. 381.

3. Per le cooperative operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e che perseguono entrambi gli scopi previsti dall'art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 381, è possibile l'iscrizione nella sezione A oppure nella sezione B, con scelta da effettuarsi entro il periodo transitorio previsto dalla predetta L. 381/91.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritte all'albo regionale di cui al precedente art. 3 le cooperative sociali ed i loro consorzi che operino in via prevalente ed abbiano sede legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative.

2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge debbono presentare al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale domanda corredata da:

- a) certificazione di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
- d) copia del libro soci;
- e) relazione sulle caratteristiche professionali degli operatori della cooperativa, nonché organico della cooperativa;
- f) autocertificazione sulla conformità della propria attività alle norme regionali.

3. Ogni anno successivo a quello di prima iscrizione le cooperative di cui al comma precedente devono depositare la seguente documentazione:

- a) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- b) copia dell'ultimo bilancio depositato;
- c) eventuali variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, della compagine sociale, delle caratteristiche professionali degli operatori nonché dell'organico;
- d) dichiarazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via amministrativa.

4. Per le cooperative già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che a tale data abbiano compiuto almeno un esercizio sociale, la documentazione da presentare per ottenere l'iscrizione all'albo è quella indicata nei precedenti primo, secondo e terzo comma.

5. Le cooperative che chiedono l'iscrizione alla sezione B, oltre la documentazione sopra indicata, devono presentare la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 8 novembre 1991, n. 381.



6. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

- a) certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro prefettizio;
- b) atto costitutivo e statuto;
- c) relazione sull'attività svolta;
- d) copia dell'ultimo bilancio;
- e) idonea documentazione circa la presenza nella base sociale di cooperative nella misura prevista dall'art. 8 della L. 8 novembre 1991, n. 381. Anche per i consorzi valgono, in quanto compatibili, le norme stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo.

7. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto del presidente della giunta regionale entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso di documentazione incompleta, il responsabile del procedimento richiede agli enti istanti la documentazione mancante, nel rispetto della procedura disposta dal quarto comma dell'art. 16 della L. 241/90.

8. Il provvedimento di iscrizione è notificato al richiedente, alla prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il provvedimento motivato di diniego dell'iscrizione è notificato al solo richiedente entro il termine di cui al settimo comma.

Art. 5 Adempimenti successivi all'iscrizione all'albo



1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, annualmente entro trenta giorni dal termine fissato per l'anno in corso per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, nonché una nota informativa relativa all'attività svolta, all'organico della cooperativa, alle caratteristiche professionali degli operatori e alla composizione della base sociale, ad integrazioni del verbale della revisione ordinaria, di cui all'art. 6 della L. 381/91.

2. Le variazioni dello statuto e della compagine sociale che comporti l'alterazione del rapporto, secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 della legge 381/91 nonché la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato nel secondo comma dell'art. 4 della legge 381/91 devono essere comunicate al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

3. Per le cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale, oltre alla documentazione indicata nei precedenti primo e secondo comma, deve essere fornita anche la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/91.

4. Qualora le cooperative sociali abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al primo comma deve specificare le modalità di utilizzo di tali contributi.

Art. 6 Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo regionale è disposta entro il 30 settembre di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 13 della presente legge, qualora gli enti non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 5.

2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dalla sezione VIII del registro prefettizio, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del d. L.vo c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa o consorzio, nonché alla prefettura e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Qualora, dalle comunicazioni ricevute, risulti che il numero dei lavoratori complessivamente occupati dalla cooperativa o il numero dei soci volontari previsti dal secondo comma dell'art. 2 della legge 381/91 supera il cinquanta per cento dei soci, la compagine sociale deve essere riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarità. In mancanza sarà dato corso alla cancellazione dall'albo.

Art. 7 Convenzioni

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva con apposito provvedimento schemi di convenzione-tipo, formulati secondo i principi della presente legge, rispettivamente per:


- a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della L. 8 novembre 1991, n. 381.

2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge, le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3.3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione.

Art. 8 Contenuti degli schemi di convenzione-tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere:

- a) l'individuazione dei soggetti e l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;
- b) la durata della convenzione;
- c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
- d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 381/91;
- e) gli standards tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;



- g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
- i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
- l) l'obbligo e le modalità di assicurazione sia del personale che degli utenti;
- m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
- n) le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei loro bisogni.

2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme nazionali.

3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della L. 381/91, oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo:

- a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;
- b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire nell'ambito della convenzione sia in relazione all'entità della fornitura affidata che al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite;
- c) deve essere prevista la conformità a quanto indicato nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Art. 9 Durata delle convenzioni

1. Al fine di garantire attraverso la continuità un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale.

Art. 10 Determinazione dei corrispettivi

1. Nella determinazione dei corrispettivi, le convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri:



- a) i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizi socio-sanitari, assistenziale ed educativi standardizzati, fissati con tabella da approvarsi da parte della Giunta regionale; nel frattempo i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato ed oggetto di specifiche verifiche;
- b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della L. 381/91 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.

Art. 11 Sostegno della cooperazione sociale

1. Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali di cui alla presente legge, la regione interviene con contributi così articolati:

- a) per le cooperative di nuova costituzione contributi per la copertura totale delle spese di costituzione di primo impianto, nonché contributi per spese di locazione di immobili destinati alle attività di impresa nei limiti del 50% della spesa prevista, contributi da corrispondere fino ad un limite di venti milioni, rivalutati annualmente avendo a riferimento l'indice ISTAT;
- b) costituzione di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato e comunque non superiore al 50% di quello corrente, in misura non superiore all'80% dell'investimento previsto e comunque non superiore ai duecento milioni. La durata massima del finanziamento è dieci anni.
- 2. I finanziamenti di cui al precedente primo comma possono anche riguardare:
 - a) oneri derivanti dalle attività di formazione;
 - b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, brevetti, software, studi e ricerche di nuovi prodotti, acquisizione di altri immobili immateriali;
 - c) oneri relativi alla formazione di scorte nei limiti del trenta per cento dell'investimento.

3. La Regione può intervenire con servizi finanziari, quali fondi di garanzia, fino al massimo dell'80% di finanziamento bancario; la gestione dei fondi è affidata a Finlombarda S.p.A. ed



è a tal fine istituito presso la medesima un fondo di garanzia. Nel rispetto del regime “de minimis”, le risorse a carico del fondo di garanzia per ciascuna cooperativa sociale non possono superare l’importo di 10 milioni nel quinquennio.

4. La regione prevede inoltre finanziamenti come indicato alla lettera b) del primo comma del presente articolo a consorzi istituiti ai sensi dell’art. 8 della L. 381/91, in base a progetti per attività consortili relativi a:

- a) prestazioni di servizi alle cooperative associate;
- b) qualificazione e formazione professionale dei soci e/o dipendenti delle cooperative associate;
- c) assistenza, promozione e iniziative particolarmente innovative, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della giunta regionale.

5. La regione, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della giunta regionale, riserva un fondo per il finanziamento di progetti particolarmente innovativi e a carattere sperimentale promossi da enti locali riguardo all’incentivazione dell’occupazione nelle cooperative sociali, compresi i soggetti che si trovano sottoposti a regime di detenzione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni delle misure privative e limitative della libertà. Vanno altresì compresi tra i progetti finanziati dallo stesso fondo quelli riguardanti i tossicodipendenti in fase di reinserimento sociale e lavorativo.

6. Le cooperative facenti parte di un consorzio di cui all’art. 8 della L. 381/91 non possono usufruire delle agevolazioni che allo stesso titolo o progetto vengono concesse al consorzio.

7. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

8. La presente legge abroga le norme previste dalla L.R. 27 novembre 1989, n. 67 concernenti “Interventi a sostegno delle cooperative di solidarietà sociale”.

Art. 11bis Regolamento del fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia di cui al comma 3 dell’articolo 11 è finalizzato a garantire servizi finanziari ed ogni altra operazione finanziaria avviata da Finlombarda S.p.A. in convenzione con le aziende di credito; il fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi per garanzie e/o contro garanzie prestate sulle operazioni finanziarie per i seguenti interventi:

- a) avviamento di nuove cooperative;
- b) acquisizione di beni strumentali;
- c) adozione di tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza del lavoro;
- d) adeguamento delle garanzie richieste dal sistema creditizio per il consolidamento di esposizioni finanziarie derivanti da eventi straordinari.

2. La gestione del fondo di garanzia è regolamentata da apposita convenzione tra Regione e Finlombarda S.p.A. nella quale sono definite:

- a) la modalità di rendicontazione dell’attività e della situazione finanziaria del fondo, in coerenza con la normativa vigente;
- b) i compensi spettanti a Finlombarda S.p.A. per la gestione del fondo.

3. L’impiego delle risorse del fondo di garanzia è regolamentato in apposite convenzioni tra Regione, Finlombarda S.p.A. e le aziende di credito che rendono disponibili i finanziamenti. Nelle convenzioni sono definite:

- a) le condizioni dei finanziamenti;
- b) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l’accesso ai finanziamenti;
- c) le procedure per l’esame delle domande e per l’utilizzo del fondo di garanzia;
- d) i tempi per l’istruttoria e per la concessione dei finanziamenti.

4. Le domande di finanziamento che comportano l’utilizzo del fondo di garanzia devono essere presentate a Finlombarda S.p.A. o agli istituti di credito convenzionati che sono tenuti a presentare, alla Direzione generale competente, una relazione trimestrale in merito allo stato di utilizzo del fondo ed alle richieste di garanzia pervenute ed accolte.

5. La Direzione generale competente, qualora ravvisi la mancata osservanza delle condizioni e modalità previste nelle convenzioni di cui al comma 3, ovvero verifichi la mancata iscrizione dei beneficiari della garanzia all’Albo regionale delle cooperative sociali, può sospendere o revocare la convenzione in essere o il beneficio della garanzia alla cooperativa interessata.

Art. 12 Attribuzione di competenze

1. Il settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della giunta regionale provvede al coordinamento delle iniziative e delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, quali che siano i settori dell'amministrazione regionale competenti per i singoli campi d'intervento, tramite apposita conferenza dei servizi.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

Art. 13 Comitato tecnico consultivo

1. È istituito il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale per lo svolgimento di attività istruttorie e consultive.

2. Il comitato tecnico consultivo è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato.

3. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della giunta regionale in conformità all'art. 40 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale". Sono inoltre chiamati a far parte del comitato tecnico consultivo:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle strutture regionali delle associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ai sensi del Decreto legislativo c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577;

b) un rappresentante dell'ANCI.

4. Le funzioni di segretario del comitato tecnico consultivo sono svolte dal dirigente dell'ufficio cooperazione sociale.

5. Ai membri del comitato tecnico consultivo spettano gli emolumenti previsti dall'art. 2 della L.R. 22 novembre 1982, n. 63 "Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati".

Art. 14 Domande di agevolazione

1. La concessione dei contributi e dei finanziamenti è disposta dalla giunta regionale sulla base dei criteri dalla stessa stabiliti, previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 13 della presente legge.

2. Le cooperative che ne hanno i requisiti devono presentare domanda entro il 31 maggio di ogni anno, corredata dai relativi progetti. Entro i tre mesi successivi la Giunta regionale, nei limiti di stanziamenti di bilancio, delibera sentita la commissione consiliare competente, il piano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

3. Le domande di contributo dovranno specificare se i soggetti richiedenti hanno inoltrato richieste e ottenuto benefici a valere su altre leggi regionali o nazionali.

Art. 15 Rendicontazione e controlli

1. I beneficiari degli interventi sono tenuti a presentare le rendicontazioni documentate sull'utilizzo dei contributi e finanziamenti assegnati e sullo stato dell'attività intrapresa, come previsto al primo comma dell'art. 5 della presente legge.

2. La giunta regionale per il tramite del competente direttore generale può disporre ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese, controllandone e verificandone il risultato.

3. La giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al consiglio regionale una relazione sugli interventi effettuati, che illustra i risultati conseguiti, proponendo, se necessario, modifiche alla stessa normativa.

Art. 16 Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all'istituzione del comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 13 si provvederà mediante impiego delle somme stanziare negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 "spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborsi spese".

2. All'autorizzazione della spesa di cui al precedente art. 11 si provvederà con successiva legge.

